Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 31 marzo 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Conte Andrea de Kerchove de Denterghem il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Belgio, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

(1193)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 218.

Disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di definire tutte le residuali questioni inerenti al cambio delle corone ed alla valorizzazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto di credito fondiario del Regno di Dalmazia e delle obbligazioni emesse dal Fondo provinciale dalmato pel Prestito migliorie agrarie e pel Prestito comunale;
Ritenuta, altresì, la necessità di fissare un termine per la chiusura dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra, saranno applicate anche a tutte le questioni inerenti al cambio delle corone ed alla valorizzazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto di credito fondiario del Regno di Dalmazia e delle obbligazioni emesse dal Fondo provinciale dalmato pel Prestito migliorie agrarie e pel Prestito comunale. Per le istanze, già prodotte entro i termini prescritti e rimaste ancora pendenti alla data di pubblicazione del presente decreto, gli interessati dovranno presentare reclamo, non oltre il 30 giugno 1938, sotto pena di decadenza, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per l'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge predetto.

Art. 2.

Col 31 marzo 1938 gli Uffici speciali per il cambio delle corone istituiti in Trieste, Trento, Zara e Fiume, sono soppressi.

Col 31 dicembre 1938 resterà, altresì, soppresso l'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie, rimanendo demandato alla Direzione generale del Tesoro l'espletamento delle pratiche di competenza del predetto Ufficio non definite a tale data.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 219.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, con sede in Roma.

N. 219. R. decreto 7 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, dette d'Issondun, con sede in Roma, e la medesima viene autorizzata ad acquistare dal sig. Enrico Pellini, per il prezzo di L. 350.000, il fabbricato con annesso terreno in Roma, via Casale S. Pio V n. 17, valutato L. 358.100,80.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 220.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna della Salute, in Iolanda di Tezze (Vicenza).

N. 220. R. decreto 7 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna della Salute, in Iolanda di Tezze (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 221.

Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura al culto e dissacrazione della Chiesa di S. Onofrio e S. Anna, in Castronovo (Palermo).

N. 221. R. decreto 7 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 25 gennaio 1936, relativo alla chiusura al culto e alla dissacrazione della Chiesa di S. Onofrio e S. Anna, in Castronovo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 222.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Angiono », con sede in Moncrivello (Vercelli).

N. 222. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Angiono », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 223.

Erezione in ente morale della Fondazione « Generale Umberto Gentilucci ».

N. 223. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione « Generale Umberto Gentilucci » viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 febbraio 1938-XVI, n. 224.

Soppressione del posto di primo segretario a Ginevra ed istituzione di quello di osservatore diplomatico.

N. 224. R. decreto 7 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso dal 1° ottobre 1936 il posto di primo segretario a Ginevra e istituito, dall'istessa data, il posto di osservatore diplomatico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 225.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per l'istituzione di due borse di studio.

N. 225. R. decreto 14 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 120.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dalla signorina Clelia Cavedoni, con atto pubblico in data 2 febbraio 1937-XV, a rogito del dott. Nicola Spano, direttore amministrativo dell'Università anzidetta, per l'istituzione di due borse di studio da intitolarsi al nome del « Prof. Lorenzo Cavedoni ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 febbraio 1938-XVI.

Nomina del Collegio sindacale per tutte le gestioni degli assegni familiari affidate all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, che prevede per tutte le gestioni degli assegni stessi affidate all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale la costituzione di un Collegio di sindaci composto di un consigliere della Corte dei conti, che lo presiede, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e di un rappresentante per parte delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori;

Ritenuto che, allo scopo di dare al Collegio la possibilità di svolgere i compiti ad esso demandati per le diverse gestioni, sia opportuno nominare per ciascun membro effettivo un membro supplente in rappresentanza delle Amministrazioni e delle Confederazioni predette, in base al richiamo, di cui all'art. 23 del R. decreto-legge succitato, alle disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e particolarmente a quelle del suo art. 18, che prevedono la nomina di supplenti per i componenti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dalla Corte dei conti, dal Ministero delle corporazioni, dal Ministero delle finanze, dalle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dalle Confederazioni fasciste dei lavoratori;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci per tutte le gestioni degli assegni familiari affidate all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è composto come appresso:

A) Membri effettivi:

1. Gr. uff. dott. Bruto Mancini, consigliere della Corte dei conti;
2. Comm. dott. Francesco Simeone, rappresentante del Ministero delle corporazioni;

3. Cav. Italo Bellini, rappresentante del Ministero delle finanze;

4. Gr. uff. avv. Giuseppe Montemurri, rappresentante delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro;

5. On. Livio Ciardi, rappresentante delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

B) Membri supplenti:

1. Gr. uff. dott. Gaetano Balducci, consigliere della Corte dei conti;

2. Comm. dott. Gino Tenti, rappresentante del Ministero delle corporazioni;

3. Dott. Ariosto Minervino, rappresentante del Ministero delle finanze;

4. Dott. Cesare Vannutelli, rappresentante delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro;

5. Comm. dott. Pietro Lucentini, rappresentante delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Bruto Mancini è nominato presidente del Collegio dei sindaci per le gestioni degli assegni familiari.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

(1180)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 marzo 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana «Maria SS.ma della Neve» di Francofonte (Siracusa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto 9 marzo 1934-XII, con il quale in base all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste scioglieva il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Francofonte (Siracusa) ora denominata Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte e nominava un commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa stessa;

Ritenuta la necessità di trasformare ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, la straordinaria amministrazione della predetta Cassa rurale;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte (Siracusa) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1162)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1938-XVI.

Nomina del cav. Antonio Montanari a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1938-XVI con il quale l'on. Vittorio Dalla Bona, membro della detta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per le industrie della costruzione dei mezzi di trasporto, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori per l'industria forestale e la prima lavorazione del legno;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del cav. Antonio Montanari a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in rappresentanza dei lavoratori per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto in sostituzione dell'on. Vittorio Dalla Bona;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Antonio Montanari è nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto in sostituzione dell'on. Vittorio Dalla Bona.

Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve» di Francofonte (Siracusa):

Dispone:

Il cav. Guglielmo Li Greci è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte (Siracusa) ed i signori avv. Andrea Cocuzza, Gaetano Gentile e rag. Michele Penna sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1163)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prêstiti di Oristano (Cagliari), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 21 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari), in liquidazione, il sig. Flavio Solinas è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1186)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 8 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Visto l'art. 180 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 8 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Div. 1ª), via Molise, la domanda in carta da bollo da L. 6, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 24 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 29 anni.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare l'età massima è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti, inoltre, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola

professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici: ovvero certificato di conseguito diploma di licenza legalizzato dalla competente autorità scolastica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato,

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XVI ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei fasci all'estero, oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.N.F. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante Marcia su Roma.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata. Qualora, poi, abbiano prestato, alla data del 4 febbraio 1937, ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, dovranno unire anche un certificato da rilasciarsi dal Ministero di provenienza in cui sia attestato che il concorrente esercita le funzioni proprie del ruolo di gruppo *C*.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciata dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Problema di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola di sconto.
3. Prova di dattilografia (su macchina Olivetti, Victoria o Invicta).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma di aritmetica oggetto della prova scritta su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo. Potere esecutivo e Potere giudiziario. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Amministrazioni centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Alle donne non potranno essere assegnati più di 3 posti fra quelli messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo C) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425 salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1172)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimento per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° gruppo C) nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento, (Div. I) via Molise, la domanda in carta da bollo da L. 6, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 28 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 33 anni.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare l'età massima è elevata a 39 anni.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Detti limiti, inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici; ovvero certificato di conseguito diploma di licenza legalizzato dalla competente autorità scolastica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XVI ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo, ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.N.F. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P.N.F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante Marcia su Roma.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata. Qualora, poi, abbiano prestato, alla data del 4 febbraio 1937, ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, dovranno unire anche un certificato da rilasciarsi dal Ministero di provenienza in cui sia attestato che il concorrente esercita le funzioni proprie del ruolo di gruppo *C*.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Problema di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola di sconto.
3. Prova di dattilografia (su macchina italiana: Olivetti, o Invicta o Victoria).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma di aritmetica oggetto della prova scritta, su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo. Potere esecutivo. Potere giudiziario. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei Deputati, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Amministrazioni centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172; 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Alle donne non potrà essere assegnato più di un posto tra quelli messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425 salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1173)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 12 cattedre di materie tecniche del tipo industriale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XV, col quale sono stati indetti i concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e Istituti di istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, ed in particolare veduto il penultimo comma del paragrafo 2 del bando stesso;

Veduta la classe di concorso tabella *B*, V. Avv., materie tecniche del tipo industriale e relativa specificazione, di cui al paragrafo 1 del bando citato;

Veduti gli articoli 1 e 23 del R. decreto 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e in particolare la classe *V* di concorso, di cui alla tabella *B*, annessa al Regio decreto stesso;

Veduta la lettera 10 marzo 1938-XVI, n. 1908, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso-esame di Stato per dodici cattedre di materie tecniche del tipo industriale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, indetto col decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XV è rettificato nel senso che il concorso-esame di Stato stesso si intende bandito per 12 posti direttivi con l'insegnamento di materie tecniche del tipo industriale, con la specificazione di cui al succitato decreto Ministeriale.

Art. 2.

Salve le disposizioni di cui all'art. 23 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, le domande prodotte per il concorso-esame di Stato bandito col decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XV, sono valide per l'ammissione al concorso-esame di Stato, come rettificato dal presente decreto.

Art. 3.

Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande e documenti prescritti.

Le norme emanate col bando dei concorsi-esami di Stato, indetti col decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XV, regolano l'ammissione al presente concorso-esame di Stato, salve le disposizioni del citato art. 23 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Le domande e documenti dovranno pervenire al Ministero, Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi scuole medie, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1194)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1804;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Paragrafo 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.

Concorso	Scuola o istituto	N. dei posti	Prove d'esame
(*) Segretario Economo	Regie Scuole tec. industriali Regi Istituti tecnici agrari Regie Scuole tec. agrarie .	15 2 1	due scritte, pratica, orale
Vice Segretario	Regie Scuole tec. industriali	2	scritta, pratica, orale
Applicato	Regie Scuole tec. industriali	2	scritta, pratica, orale
Tecnico agrario	Regi Istituti tecnici agrari	3	due scritte, pratica, orale
Prefetti di disciplina	Regi Istituti tecnici agrari Regie Scuole tec. agrarie .	4 2	scritta, orale
Maestra di laboratorio	Regie Scuole Professionali femminili per la sartoria	1	scritta, grafica, pratica, orale
Capofficina	*Regi istituti tecnici industriali:* fucinatore e per trattamenti termici per le macchine utensili . .	 2 1	» »
Capofficina	*Regie scuole tecniche industriali:* aggiustaggio. . . . . edile . . . . fabbro . . . . fucinatore e trattamenti termici macchine utensili . . . . . meccanico . . . . manutentore di macchine per molini e pastifici falegname ebanista	 1 1 1 1 2 10 1 3	» »
Sottocapofficina	*Regi istituti tecnici industriali:* aggiustaggio.	 2	» »

(*) Concorso unico.

I concorsi anzidetti hanno luogo per esami.

Paragrafo 2.

Titoli di studio.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di sottocapo officina nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale o artigiana;

b) licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio scuola o di Scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato;

c) licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado.

Sono anche ammessi i titoli di cui al comma secondo del presente paragrafo.

Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo e di vice segretario è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di Istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza da Istituto commerciale;

d) licenza da Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di applicato è richiesto uno dei seguenti titoli:

a) diploma da scuola tecnica commerciale o da scuola commerciale;

b) licenza da scuola tecnica agraria o da scuole pratiche o speciali di agricoltura;

c) licenza da scuola tecnica industriale o da scuola industriale;

d) licenza da scuola professionale di 2° grado;

e) licenza da scuola secondaria di avviamento professionale;

f) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza da scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) licenza da scuola tecnica agraria o da scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza da scuola tecnica commerciale o da scuola commerciale;

c) licenza da scuola professionale di 2° grado;

d) licenza da scuola tecnica industriale o da scuola industriale;

e) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza da scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di maestra di laboratorio nelle Regie scuole professionali femminili, è richiesto il diploma di abilitazione conseguito, a norma dell'art. 64 della legge 15 giugno 1931, n. 884, nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Le donne possono essere ammesse ai concorsi a posti di vice segretario e di applicato nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali.

Paragrafo 3.

Limite di età.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni.

Il predetto limite massimo è aumentato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dell'Italia, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e assimilati (R. decreto-legge 24 ottobre 1937-XV, n. 2179); è aumentato di anni 9 per gli invalidi della guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia o croce di guerra al valor militare.

Il limite massimo di età è aumentato ancora di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite massimo di età è aumentato di 5 anni per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali.

Con l'aumento di limite di età di cui sopra si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai due ultimi comma, si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi e che, all'atto della presentazione della domanda d'ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica.

Non è richiesto alcun limite di età per i candidati i quali essendo forniti di tutti gli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, prestavano alla data del 4 febbraio 1937, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualsiasi denominazione, effettivo ininterrotto servizio d'impiego civile da almeno due anni, eccettuati gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria.

Paragrafo 4.

Delle domande e dei documenti.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 6, debbono indicare, con precisione, il cognome, il nome, la paternità, la dimora del concorrente e il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto è disposto dal successivo n. 12, debbono unirsi i seguenti documenti:

1° titolo di studio in originale o copia autentica;

2° certificato di nascita (la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente);

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità; la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto o dall'autorità giudiziaria competente);

4° certificato generale del casellario giudiziario (la firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria);

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente abbia il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno (la condotta del concorrente è accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi a sua disposizione); la firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia);

6° certificato attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario (la qualifica del medico deve chiaramente risultare dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare, dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, di cui la firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi uni-

versitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti presentati.

Ai documenti di rito i candidati possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse per attestare la propria eventuale condizione di ex combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma;

12° sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando.

Paragrafo 5.

Norme per la presentazione dei documenti.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Coloro che partecipino contemporaneamente a più concorsi, debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande, il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo entro un termine, in ogni caso non superiore a quindici giorni, dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione ai concorsi, che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministero, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti ed a titoli presentati, sia presso altre Amministrazioni, sia presso questo Ministero, fatta eccezione per i documenti non scaduti prodotti per concorsi analoghi del 1937-XV.

Paragrafo 6.

Norme per gli esami.

I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano le prove.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati, o che manchi ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di capo officina e sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in prova grafica e in una prova orale;

2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, una prova pratica e una orale;

3° per posti di segretario economo, in due scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

4° per posti di vice segretario, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

5° per posti di applicato, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

6° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale;

7° per posti di maestra di laboratorio, in una prova scritta, in una prova grafica, in una prova pratica e in una prova orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi a posti di capo officina, sottocapo officina, tecnico agrario, segretario, vice segretario, applicato, prefetto di disciplina e maestra di laboratorio, verteranno sui programmi approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, esclusa la calligrafia, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

Fermi restando i benefici concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive modificazioni ed estensioni, agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, e i diritti concessi dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive loro modificazioni agli ex combattenti, orfani di guerra e per la causa nazionale; dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, sono preferiti, a parità di merito:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale;

3° gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale;

4° i feriti in combattimento o per la causa nazionale;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

7° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

8° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che abbiano partecipato alla Marcia su Roma conseguendo il relativo brevetto, ovvero gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nelle scuole ed istituti;

10° i coniugati con prole nei confronti di quelli senza prole, e questi ultimi nei confronti dei celibi;

11° coloro che rivestano la qualità di ufficiali di complemento;

12° i più anziani di età.

Paragrafo 7.

Nomina.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano contemporaneamente, o successivamente, vacanti. L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendano disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo, o frazione di un decimo, di quelli messi a concorso.

Paragrafo 8.

Restituzione dei documenti.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli, o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino per iscritto, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO A.

1. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI SEGRETARIO-ECONOMO.

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;
b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;
c) una prova pratica di dattilografia;
d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto civile.

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.
Fonti del diritto - Interpretazione delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.
Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.
Le persone giuridiche.
Destinazione delle cose.
Diritti reali: Proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.
Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione; sulle servitù prediali.
Obbligazioni: Fonti delle obbligazioni - Contratti: specie, requisiti, effetti.
Varie specie di obbligazioni.
Quasi contratti.
Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora; caso fortuito.
Colpa - Dolo: risarcimento dei danni. Estinzione delle obbligazioni.
Garanzia delle obbligazioni.
Delitti e quasi delitti.
I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti d'istruzione tecnica.
Cenni generali sulla trascrizione.
Cenni generali sulla prescrizione.
Principi generali sui diritti di famiglia.
Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie
Principi generali sulle donazioni.

Nozioni di diritto commerciale.

Concetto e fonti del diritto commerciale.
Atti di commercio.
Il commerciante.
Diritti ed obblighi del commerciante.
Mediatori.
Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società.
Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali - Mandato e commissione - Vendita - Le operazioni di borsa e contratto di riporto - Contratto di conto corrente - Pegno - Deposito e sue varie specie.
Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.
I limiti di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.
Il fallimento e i suoi effetti.
Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.
Concordato giudiziario e concordato preventivo.
Reati in materia fallimentare.
Prescrizione commerciale.
Cenni di diritto industriale. L'azienda industriale e suoi elementi.
Marchi di fabbrica e privative industriali.
Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

Nozioni di diritto pubblico.

Concetto ed elementi dello Stato.
Società delle Nazioni.
Caratteristiche dello Stato moderno - La distinzione dei poteri.
Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo Statuto del Regno - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.
Organi costituzionali dello Stato.
Il Re - Legge della successione - Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
Il Governo del Re - L'organizzazione del potere secondo la legge 24 dicembre 1925, n. 2363.
Il Primo Ministro: sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.
Il Gran Consiglio del Fascismo - Composizione, attribuzioni.
Il Parlamento: Senato e Camera dei deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.
La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del Re - Promulgazione, pubblicazione.
Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate: decreti-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari. Istruzioni.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

I Ministeri: cenni sul loro ordinamento.
Le amministrazioni autonome.
Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.
Il Consiglio di prefettura.
Il Prefetto.
Comune - Il podestà - Sue attribuzioni - La Consulta municipale - Il segretario comunale - Il Governatore di Roma.
Provincia - Il preside ed il rettorato provinciale.
La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.
I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato - Il patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie - La espropriazione per causa di pubblica utilità.
La giustizia nell'Amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.
La giustizia ordinaria - Principi generali e limiti di tale giurisdizione.
Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.
Le giurisdizioni amministrative - Principi generali.

Ordinamento corporativo dello Stato italiano.

Le associazioni professionali: riconoscimento giuridico.
Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.
Associazione di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.
Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali.
Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.
Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La Magistratura del lavoro.
Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.
Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.
Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa: loro costituzione, loro funzioni.
Legislazione sociale - Cenni sugli Uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità) - Cenni sull'Opera nazionale dopolavoro - Opera maternità e infanzia - Patronato nazionale.
Norme generali sul contratto di impiego privato.

Legislazione scolastica.

Ordinamento del Ministero dell'educazione nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).
Ordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti di istruzione superiore).

Nozioni di statistica.

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.
Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rilevazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.
Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.
Rappresentanze dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi. Uffici di statistica - Istituto centrale di statistica.
Cenni generali di statistica demografica ed economica.

Computisteria e ragioneria.

a) Computisteria. Sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavati mercantili - Interesse e sconto: varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazione ed operazioni di borsa.

b) Ragioneria generale: Aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione dell'azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.

c) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di Scuola o di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).

d) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.

e) Ordinamento amministrativo-contabile delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

Dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

2. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI VICE SEGRETARIO.

L'esame consiste in una prova scritta, di computisteria e ragioneria, ed in una prova orale, sui programmi delle corrispondenti prove del concorso per segretario economo.

L'esame comprende anche una prova pratica di dattilografia analoga a quella stabilita per l'anzidetto concorso.

3. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI APPLICATO.

Prova scritta.

Componimento italiano.

Risoluzione di un problema in applicazione del programma della prova orale.

Prova orale.

Carta del lavoro.

Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.

Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali - Proporzioni e proporzionalità ed applicazioni - Calcoli percentuali.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Nozioni elementari di statistica.

Ordinamento degli archivi.

Prova pratica.

Dattilografia.

4. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI TECNICO AGRARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI AGRARI

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Le prove scritte sono: una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od erborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto e a colonia.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnia.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere, altresì, in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

5. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI PREFETTO DI DISCIPLINA.

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova orale consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

Cultura generale.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.

Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1848 ai giorni nostri.

Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Elementi di cultura fascista.

Matematica elementare e nozioni di computisteria.

Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.

Misura delle superficie delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.

Compra-vendita; fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

Nozioni varie.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione - Sostanze alimentari e razioni; bevande - Innervazione - La vista e l'udito - L'organo della loquela - L'olfatto.

Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.

Pulizia del corpo e degli indumenti.

Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi - Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.

Malattie contagiose: le più importanti norme profilattiche.

Pratica di assistenza agli infermi.

L'educazione fisica morale e civile nel convitto, nella casa e nella scuola.

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

6. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI MAESTRA DI LABORATORIO.

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica, e una prova orale.

A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i metodi d'insegnamento, l'organizzazione di un laboratorio, la creazione di una moda italiana, la storia dell'arte applicata.

La trattazione sarà adeguata al grado della scuola per cui è bandito il concorso.

B) La prova grafica consisterà in un disegno tecnico e tecnico-artistico, a seconda della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

C) La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro o di una esercitazione relativa al programma della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

La prova orale consisterà:

1° In una lezione su argomenti dei programmi d'insegnamento previsti per la specializzazione del posto messo a concorso, e riguarderà la tecnica del lavoro, per posti nelle scuole professionali, o anche la didattica del lavoro stesso per posti nelle scuole di magistero.

2° In un colloquio sui programmi d'insegnamento della specializzazione messa a concorso ed avrà lo scopo di saggiare l'attitudine ad organizzare ed a sovraintendere al corrispondente laboratorio.

7. - PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI CAPO OFFICINA E SOTTOCAPO OFFICINA.

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale.

A) La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

B) La prova grafica, che potrà essere eventualmente riunita colla prova scritta, consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero, debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

C) La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.

D) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1175)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;
Visti i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione, approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186;

Decreta:

Paragrafo 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione dell'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media. L'abilitazione si consegue solo per esami.

Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli Istituti qui sotto indicati:

Roma: Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » per la dattilografia.
Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » per la calligrafia.
Milano: Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Nicola Moreschi » per la dattilografia.
Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « G. Schiapparelli » per la calligrafia.
Torino: Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Quintino Sella » per la dattilografia.
Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Germano Sommeiller » per la calligrafia.
Bologna: Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « G. Marconi » per la dattilografia.
Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Pier Crescenzi » per la calligrafia.
Napoli: Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « A. Diaz » per la dattilografia.
Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « M. Pagano » per la calligrafia.
Palermo: Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » per la dattilografia.
R. istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « F. Crispi » per la calligrafia.

Paragrafo 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti alla data del presente bando.
Non è prescritto alcun limite massimo di età.
Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni di esami non abbiano conseguita l'abilitazione, salvo il caso che siano passati almeno due anni dall'ultimo esame.

Paragrafo 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.
Sono equiparate ai titoli predetti, le licenze o i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923, ed i diplomi conseguiti negli istituti commerciali, industriali e nautici e nelle Scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.
A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia o della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

Paragrafo 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da lire quattro al preside dell'istituto presso il quale sostengono gli esami.

Paragrafo 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-*A*, da allegarsi ai documenti di rito.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa:

1° I candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato anche se pensionati, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria - compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo - nonchè gli appartenenti a famiglie di impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli Enti autarchici e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana.

2° I candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia) rilasciato dal competente ufficio anagrafico, comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio Console generale italiano.

Paragrafo 6.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati dal paragrafo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e dell'istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare ai presidi degli istituti, presso i quali hanno chiesto di sostenere gli esami, qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui al paragrafo 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72 *A*) di L. 200, rilasciata da un procuratore del Registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente paragrafo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma, se gli esami vengono sostenuti a Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa che ad altre Amministrazioni.

Paragrafo 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate al preside dell'Istituto presso il quale il candidato desidera sostenere l'esame, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione agli esami la presentazione entro il predetto termine di 60 giorni della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, almeno dieci giorni innanzi la prima prova d'esame.

Non è ammesso il cambiamento di sede di esame senza esplicita autorizzazione del Ministero.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa) o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al paragrafo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo nell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non si accettano nuovi documenti, nè sono consentiti sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Paragrafo 8.

Il preside dell'Istituto, sede degli esami, cui la domanda è rivolta, decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni, al Ministro, il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati s'intenderanno senz'altro ammessi - salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore - e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, Parte II), senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto al quale la domanda è rivolta.

Paragrafo 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale.

Paragrafo 10.

Per ognuna delle città sedi degli esami, è nominata dal Ministro una distinta Commissione esaminatrice, composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare durante i lavori provvede il capo dell'Istituto.

Gli esami comprendono, per la calligrafia: una prova scritta; due prove grafiche ed una prova orale; per la dattilografia, due prove scritte, una prova grafica ed una prova orale.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi, (allegato *A*) approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove grafiche e orali saranno fissati dalle rispettive Commissioni esaminatrici.

La scelta dei temi è fatta in ogni sede dalla rispettiva Commissione esaminatrice.

Ogni Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i 6 decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni, dal presidente della Commissione esaminatrice.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di 6 decimi in ognuna delle prove di esame.

Paragrafo 11.

Gli atti delle Commissioni esaminatrici sono inviati, a cura dei capi d'Istituto, al Ministero dell'educazione nazionale, il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione nei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi scuole medie) indicando il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Paragrafo 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli Studi ed i capi di Istituti delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO *A*.

CALLIGRAFIA

Esame di abilitazione all'insegnamento.

L'esame comprende una prova scritta, due prove grafiche, ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione.

A) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma d'esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova: 6 ore.

B) Prove grafiche.

La prima prova grafica consta di tre parti:

1. Esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « Corsivo » calligrafico, sotto dettatura.

2. Esecuzione, in carattere «Inglese», posato, dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche.

3. Saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, di un insieme di caratteri (intestazioni di genere commerciale, frontespizio, ecc.), opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: « Italiano », « Inglese », « Rotondo », « Stampatello », « Gotico ».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Durata complessiva della prova: 5 ore.

La seconda prova grafica consta di due parti:

1. Esecuzione di due saggi: uno di « Cancelleresco » (corpo medio minimo mm. 8) l'altro di « Gotico » delle pergamene (corpo medio mm. 8) consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole.

2. Esecuzione di alcune lettere di carattere « Romano » (altezza minima mm. 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della 2ª prova grafica con altro saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato al numero 1 della prima prova, per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per la esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza.

C) Prova orale:

La prova orale consta di due parti:

1. Discussione intorno agli elaborati.

2. Conversazione con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa: caratteri tipografici più usati - Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica: i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso. Teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali.

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche.

D) Lezione:

La lezione, di carattere storico-pratico e della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione, il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine di insegnamento collettivo i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

DATTILOGRAFIA

Esame di abilitazione all'insegnamento.

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione.

A) Prove scritte:

1. Svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma d'esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova: 6 ore.

2. Improvvisazione alla macchina per scrivere di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova: mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite coi mezzi forniti dalla macchina.

B) La prova grafica comprende tre saggi:

1. Saggio di velocità: copiatura di un brano letterario.

Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere alla velocità di duecentoquaranta battute al minuto primo - circa 40 parole - valendosi delle dieci dita.

Durata di questa parte della prova: dieci minuti.

2. Saggio di disposizione: copiatura di un brano letterario dialogato e di lettere o documenti commerciali, in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.

Durata di questa parte della prova: trenta minuti.

3. Copiatura di una lettera commerciale o di un brano letterario nelle tre lingue: francese, tedesco, inglese, senza riguardo alla velocità.

Durata di questa parte della prova: trenta minuti.

C) Il colloquio, della durata di venti minuti, verte sui seguenti argomenti:

1. Didattica della dattilografia - Cenni storici delle macchine per scrivere.

2. La macchina: sue parti e loro funzioni - Guasti più comuni e come si possono riparare dal dattilografo: cambio del nastro. Varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori).

D) La lezione, di carattere teorico-pratico e della durata di circa venti minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Nota - La seconda prova scritta e il primo saggio della prova grafica saranno svolti in uno stesso giorno; così pure il secondo e il terzo saggio della prova grafica.

Il candidato dovrà indicare, nella domanda, quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intende usare nelle prove di esame.

(1176)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.